



Prescrizioni e condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

della discarica controllata per rifiuti non pericolosi, sottocategoria per rifiuti organici pretrattati, ubicata in loc. Oltrechiampo in Comune di Zermeghedo (VI)

Termini autorizzazione

1. La Ditta Medio Chiampo S.p.A. è gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. È confermata la classificazione della discarica di cui trattasi nella sottocategoria "per rifiuti organici pretrattati" di cui alla lett. b), comma 1 dell'art. Articolo 7-sexies del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., nonché l'autorizzazione alle deroghe ai parametri DOC e Cromo totale già concesse relativamente ai corrispondenti limiti di accettabilità in discarica previsti dal D.Lgs. n. 36/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 121/2020.
3. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006. Il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 10 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento.
4. E' ammesso in discarica, nei settori A e B, lo smaltimento in D1 delle tipologie di rifiuti richiamate al paragrafo E, nel rispetto dei criteri di ammissibilità individuati nello stesso paragrafo e fino al completamento della volumetria utile residua che al 22.12.2020 risulta di 25.224 m³.

Garanzie Finanziarie

5. Il Gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia di Vicenza, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, l'adeguamento delle garanzie finanziarie prestate a garanzia dell'attività autorizzata con l'estensione delle medesime al nuovo provvedimento di Autorizzazione. La polizza dovrà essere conforme alle prescrizioni ed allo schema allegati alla DGRV n. 2721 del 29.12.2014, ovvero alle modalità indicate dalla Provincia di Vicenza.
6. Nel caso in cui le garanzie finanziarie prestate abbiano una durata inferiore a quella di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalle medesime polizze.



7. La Ditta è tenuta altresì a prestare una polizza RC inquinamento in conformità alle modalità previste dalla DGRV n. 2721/2014, provvedendo ad inviare alla Provincia di Vicenza l'attestazione degli eventuali rinnovi.
8. Per il calcolo degli importi delle garanzie finanziarie, il Gestore è tenuto ad attenersi al Piano finanziario trasmesso con nota del 16/12/2021, assunta al prot. n. 596015 in data 22/12/2021;

Autorizzazioni Sostituite

9. Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - a) autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, per l'operazione D1 - deposito sul o nel suolo (a esempio discarica) - di cui all'Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - b) autorizzazione allo scarico in fognatura del percolato ai sensi della parte III, sezione II, Titolo III del D.lgs. n. 152/2006;

Lavori di costruzione e di sistemazione finale della discarica

10. Per quanto riguarda le modalità realizzative delle opere non ancora eseguite (o comunque non ancora definitivamente collaudate), ivi comprese le opere di sistemazione finale della discarica, la ditta dovrà attenersi al piano di adeguamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3056 del 18 ottobre 2005, nonché al progetto valutato favorevolmente dalla Commissione regionale VIA con DGRV n. 275 del 15.03.2011;
11. L'autorizzazione al conferimento di rifiuti nel settore C, non ancora in coltivazione, è subordinata alla presentazione di una specifica variante progettuale atta a garantire il rispetto del franco di falda previsto dal D. Lgs. n. 36/2003 con riferimento alla minima soggiacenza della falda sinora registrata. Tenuto conto del tempo trascorso dai lavori di allestimento già eseguiti, l'avvio dei conferimenti di rifiuti nel medesimo settore potrà avvenire previo invio alla Regione del Veneto, alla Provincia di Vicenza ed all'ARPAV, nonché al Comune di Zermeghedo della seguente documentazione:
 - a) dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere previste dalla variante di cui sopra;
 - b) certificato di collaudo funzionale delle nuove opere realizzate nel quale dovrà essere attestata altresì la piena efficienza e funzionalità di quanto precedentemente realizzato, anche mediante l'esecuzione di nuove prove e verifiche in situ;
 - c) la documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Provincia competente (che è tenuta a verificarne la congruità), previste dall'art. 14 del D. Lgs n. 36/2003 secondo le modalità previste dalla DGRV n. 2721/2014.

L'esercizio ordinario del settore C è subordinato alle favorevoli risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo (ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 33/85 e ss.mm.i.), poste in essere dalla Provincia territorialmente competente con l'avvalimento di ARPAV, secondo le modalità previste dalla DGRV n. 2794/2010.

12. Il gestore è tenuto, salvo proroga concessa su motivata istanza dello stesso, ad ultimare:
 - a) entro il 31/12/2027, i conferimenti di rifiuti nei settori A e B della discarica ed entro il 31/12/2032, i lavori di sistemazione finale dei medesimi settori;
 - b) entro il 31/12/2031, i conferimenti di rifiuti nel settore C della discarica ed entro il 31/12/2032, i lavori di sistemazione finale del medesimo settore.
13. Entro 60 (sessanta giorni) dal completamento della copertura finale il gestore, salvo proroga concessa su motivata istanza dello stesso, è tenuto a presentare a Regione, Provincia, ARPAV e Comune di Zermeghedo (VI) la seguente documentazione:
 - a) il certificato di collaudo funzionale delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000 (anche per singoli stralci);



b) relazione finale in merito agli esiti del PMC, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale.

14. La procedura di chiusura della discarica ex art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003 potrà essere attivata a seguito del completamento della copertura di tutto il corpo discarica.

Tipologie di rifiuti conferibili e criteri di ammissibilità

15. I rifiuti conferibili in discarica sono quelli identificabili ai codici CER riportati nella seguente tabella:

n.	CER	Descrizione	Prescrizioni
1	19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	Limitatamente ai fanghi provenienti dall'impianto Medio Chiampo Spa di depurazione dei reflui industriali e civili, sito nel comune di Montebello Vicentino.
2	04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	Limitatamente ai grigliati provenienti dall'industria conciaria.

16. I rifiuti ammessi in discarica devono rispettare i criteri di accettabilità di cui al D.Lgs. n. 36/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 121/2020.

17. Con riferimento alle concentrazioni limite sull'eluato previste dalla norma, sono autorizzate le seguenti deroghe, come riconosciute nel parere favorevole della Commissione VIA n. 311 del 21.09.2010 allegato alla DGRV n. 275 del 15.03.2011 e successivamente modificate in sede di rilascio della prima Autorizzazione Integrata Ambientale, poi confermate nel parere della C.T.R.A. 3986 del 17 settembre 2015:

Parametro derogato	Valori limite concessi in deroga mg/l	Prescrizioni specifiche
DOC	1.500	Limitatamente ai Settori A e B
Cromo Totale	2,2	Limitatamente ai Settori A e B

L' autorizzazione all'incremento della deroga del parametro Cromo totale dai 2,2 mg/l assentiti in AIA ai 5 mg/l assentiti dalla Commissione VIA (DGRV n. 275/2011) resta subordinata agli esiti della specifica campagna di caratterizzazione dei fanghi, da sottoporre a validazione da parte di ARPAV, nonché alle conseguenti valutazioni istruttorie degli Enti interessati.

L'estensione delle deroghe suddette al settore C dovrà essere sottoposta alle procedure di VIA previste dalla parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il limite di concentrazione per il parametro DOC, come sopra derogato, si applica anche al codice EER 190814, inserito nella nota (*) della tabella 5 dell'allegato 4 al D. Lgs. n. 36/2003, nelle more della definizione da parte dello Stato del significato e delle modalità operative con cui valutare la frase " ... purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche" riportata nella medesima nota.

Gestione rifiuti

18. La gestione delle attività di discarica in fase operativa e post operativa dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dai piani di gestione operativa e post operativa allegati al piano di adeguamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3056 del 18 ottobre 2005, nonché a quanto prescritto dalla Commissione regionale VIA nel parere n. 311 del 21.09.2010 allegato alla DGRV n. 275/2011; la gestione post-operativa dovrà avvenire per un periodo di almeno 30 anni - ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 - a partire dalla data di approvazione da parte dell'Autorità competente della chiusura della discarica.

19. La discarica dovrà essere gestita conformemente a quanto previsto dall'articolo 177 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) qualora gli esiti delle analisi sul percolato previste dal PMC mostrassero superamenti delle concentrazioni limite per l'accettabilità dei reflui in fognatura, lo stesso percolato dovrà essere opportunamente stoccato e smaltito come rifiuto - tramite autobotti - presso impianti autorizzati;



- b) in conformità alla prescrizione della Commissione regionale VIA secondo cui “va eliminato l’apporto del dilavamento delle acque meteoriche pulite alla vasca del percolato”, le acque di dilavamento del bacino C devono essere di norma immesse direttamente in fognatura, senza farle passare per il pozzetto di raccolta del percolato identificato dalla sigla TK3; solo in casi eccezionali, in corrispondenza di eventi piovosi intensi, è consentito utilizzare il bacino C – data la conformazione attuale della discarica e in accordo con le previsioni progettuali – come bacino di laminazione delle acque piovane di ruscellamento provenienti dal corpo discarica: va da sé che in questi casi le acque di dilavamento del bacino C dovranno essere inviate al pozzetto TK3, al fine di consentire eventuali verifiche analitiche secondo le frequenze e modalità stabilite dal PMC, prima dell’immissione in fognatura; l’invio dei reflui dal bacino C alla vasca TK3 deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e agli enti di controllo;

Emissioni in acqua

20. E’ autorizzato lo scarico del percolato in fognatura nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nel regolamento di fognatura approvato dall’AATO competente, fermo restando il rispetto dei limiti di scarico fissati dal regolamento di fognatura industriale vigente, **Allegato A1** al presente provvedimento; la società Medio Chiampo S.p.A. è tenuta ad inviare tempestivamente eventuali aggiornamenti di detto regolamento a Regione, Provincia ed ARPAV.

Controlli e monitoraggi ambientali

21. Entro 45 giorni dal ricevimento del provvedimento di autorizzazione, la ditta dovrà presentare un nuovo PMC aggiornato secondo quanto esposto dai rappresentanti di ARPAV in sede di Conferenza di Servizi del 1/02/2022, nonché recepire le prescrizioni del provvedimento.
22. Il Gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV competenti per territorio ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere di Provincia ed ARPAV. Le modifiche delle metodiche analitiche devono intendersi non sostanziali e, pertanto, sono attuabili, anche in assenza del parere espresso degli Enti, decorsi sessanta giorni dalla comunicazione del Gestore.
23. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-decies, commi 3 e 11-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, l’ARPAV effettuerà – con oneri a carico del Gestore – le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.
24. La ditta deve dare tempestiva comunicazione a Provincia di Vicenza, ARPAV-DAP Vicenza e al Comune di Zermeghedo, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
25. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell’impianto e del responsabile dell’esecuzione del PMC dovrà essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV, accompagnata da un CV aggiornato del professionista e da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico.
26. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Zermeghedo (VI).

Disposizioni finali

27. Entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di autorizzazione, la ditta deve presentare gli esiti dello studio approfondito riguardo la presenza di Cromo (VI), Tetracloroetilene e dei composti PFAS nei piezometri di monitoraggio della falda a servizio della discarica, come richiesta nella relazione finale relativa al controllo integrato datata 14/10/2020 effettuato da ARPAV e trasmessa con nota prot. n. 102712 del 19/11/2020.
28. Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, la ditta deve presentare un progetto per l’installazione dell’impianto pilota per il trattamento delle sostanze PFAS contenute nel percolato di discarica descritto nella documentazione di progetto acquisita al prot. n. 596015 in data 22/12/2021, comprensivo anche del protocollo di sperimentazione e del cronoprogramma degli interventi.
29. Con periodicità almeno annuale, entro il mese di febbraio dell’anno successivo, e durante le fasi di gestione operativa e post-operativa, il gestore deve provvedere ad inviare a Regione, Provincia ed ARPAV una



relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali i tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, i risultati del programma di sorveglianza ed i controlli effettuati, come indicato nell'art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 36/03. Tale relazione dovrà contenere inoltre la quantità di percolato prodotto e smaltito da correlare con i parametri meteorologici per eseguire un bilancio idrico del percolato.

30. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia, ARPAV e al Comune di Zermeghedo, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.
31. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del soggetto responsabile dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
32. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, il gestore dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
33. La fine del periodo di gestione post - operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata. Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7 al D. Lgs. n. 36/2003. Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche.